

03/06/2008 - Attività fiduciaria da parte di banche

L'art.II.II.3 comma 3 inserisce l'attività fiduciaria (lettera C) nell'elenco delle attività riservate incompatibili con l'attività bancaria. Questa norma vale anche per le banche preesistenti?

Per le banche preesistenti trova applicazione la norma transitoria di cui all'articolo XI.II.1 che, a sua volta, richiamando il primo comma dell'articolo 156 della LISF, consente ad esse di continuare a svolgere tutte le attività già precedentemente consentite, inclusa l'attività fiduciaria.